

REGOLAMENTO PER DESIGNAZIONE TERNE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la designazione da parte del Consiglio dell'Ordine, delle terne dei Collaudatori Statici.

Ha per oggetto la formazione dell'Elenco dei Collaudatori Statici presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno.

In particolare ha lo scopo di stabilire l'ordine di segnalazione dei Collaudatori che faranno parte delle terne.

Art. 2 – Riferimenti Normativi

La formazione dell'Elenco dei Collaudatori è necessaria per poter espletare al servizio richiesto dall'art. 7 della Legge n. 1086 del 5 novembre 1971.

Art. 3 - Iscrizioni o reiscrizioni nell'elenco

In considerazione dell'entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, l'elenco dei collaudatori deliberato in precedenza dal Consiglio dell'Ordine viene completamente rivisto, con le seguenti modalità.

Le domande di iscrizione o di reiscrizione, come normato all'art. 4 seguente, dovranno essere presentate corredate della documentazione utile per dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo d'applicazione della legge 1086/71.

A tale proposito si precisa che il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea Magistrale (nuovo ordinamento);
2. iscrizione continuativa all'Albo da almeno 10 anni;
3. specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere, degli **ultimi 5 anni**, per le quali il richiedente abbia svolto la progettazione strutturale e/o la direzione dei lavori strutturali e/o i collaudi statici effettuati, valutato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 - Aggiornamento elenco

L'inserimento dell'ingegnere richiedente nell'elenco viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti di cui al precedente art. 3 del richiedente, a suo insindacabile giudizio, in quanto la legge 1086/71 prescrive la designazione delle teme per i collaudi delle opere in c.a., c.a.p., metalliche e altro da parte dell'Ordine, senza stabilire alcun particolare criterio o normativa al riguardo.

Alla data di entrata in vigore della presente delibera anche gli ingegneri già iscritti nell'elenco per la formazione delle terne dovranno fornire la documentazione prevista al punto 3 del medesimo articolo. La mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'automatica cancellazione dal suddetto elenco.

L'aggiornamento dell'elenco avverrà con cadenza quadriennale mediante la presentazione del curriculum professionale.

Art. 5 – Scelta delle Terne di Collaudatori statici

La scelta delle terne avverrà traendo i nominativi dall'Elenco aggiornato come al punto 4. L'ordine dell'elenco sarà così determinato: tutti i nominativi pervenuti e valutati positivamente saranno ordinati in ordine alfabetico e ad essi assegnato un numero progressivo, quindi sarà sorteggiato tramite algoritmo per la determinazione numerica casuale l'ordine dei numeri assegnati in precedenza. Tutti i nominativi

inviati successivamente al 30 /10/2013 saranno valutati e inseriti in elenco secondo ordine cronologico di iscrizione. Esaurito l'elenco si ripartirà dall'inizio escludendo quei nominativi che hanno già ricevuto l'incarico.

Questo meccanismo si ripeterà per tre volte, dopodiché si ripartirà con l'elenco completo così formato: prima quelli che non hanno ricevuto incarichi e poi, in ordine cronologico di assegnazione, quelli che hanno avuto incarichi.

Art. 6 – Assegnazione terna e comunicazione.

La richiesta pervenuta alla segreteria verrà visionata dal Presidente e dal Segretario per verificare eventuali incompatibilità (ivi compreso il requisito della formazione obbligatoria di 30 CFP) e sarà assegnata la prima terna disponibile presente nell'elenco già predisposto con sorteggio del 30/10/2013. Qualora uno o più ingegneri presenti nella terna non possano essere nominati, si prenderà la successiva terna. Qualora invece un nominativo all'interno della terna rinunci alla nomina verrà preso il primo nominativo della terna successiva e il rinunciante ne prenderà il posto. La comunicazione della terna saranno anticipate ai vari soggetti (richiedente e professionisti designati) tramite PEC e contestualmente tramite lettera. L'assegnazione della terna sarà comunicata al Consiglio dell'Ordine e inserita nel verbale della prima seduta successiva;

Art. 7 – Collaudo in corso d'opera.

Secondo quanto previsto al punto 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della progettazione (per es. armature delle strutture in c.a.).

Art. 8 - Obblighi del collaudatore.

L'ingegnere, che venga incaricato dal committente del collaudo statico di opere su designazione in terna, ha l'obbligo di comunicare la nomina all'Ordine, entro 15 giorni dalla data di incarico.

Effettuato il collaudo, dovrà presentare all'Ordine copia del Certificato depositato allo sportello Unico del Comune e la relativa specifica professionale per la vidimazione, ugualmente entro 15 giorni dal deposito del collaudo.

Poiché la segnalazione in terna avviene da parte dell'Ordine, sulla base di un elenco deliberato dal Consiglio, il professionista che assumerà l'incarico di collaudo statico dovrà, nell'espletamento della prestazione, attenersi alle seguenti disposizioni pena la cancellazione dall'elenco:

- a) svolgere il proprio incarico formalmente in termini esaustivi, professionalmente ed eticamente corretti, astenendosi dall'esprimere commenti di fronte alla Committenza sull'operato dei professionisti intervenuti;
- b) espletare tutti gli adempimenti previsti dal capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e dal capitolo C.9 della relativa Circolare di applicazione (Circ. n. 617 del 02.02.2009) e successive i. e m.
- c) redigere l'atto di collaudo rispettando rigorosamente lo schema predisposto dal Consiglio dell'Ordine, i cui contenuti si ritengono necessari e sufficienti per l'espletamento dell'incarico in maniera esaustiva;

d) richiedere la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine esclusivamente mediante fattura o preavviso di parcella, predisposta prima di presentare la specifica professionale alla Committenza.

Come per qualsiasi altra prestazione professionale l'importo della parcella deve essere coerente con il preventivo chiaro ed esaustivo che il professionista ha l'obbligo di presentare al proprio committente il quale deve averlo accettato. Eventuali prestazioni accessorie devono essere concordate e comunicate al committente per ulteriore accettazione.

In caso di contenzioso l'Ordine sarà chiamato a valutare la congruità della parcella sulla base degli elementi succitati e agli strumenti legislativi di riferimento quali dm 140/2012(parametri giudiziari) e dm 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara).

Art. 9 - Schema di collaudo statico.

L'ingegnere designato dalla Committenza, ha l'obbligo, nella redazione dell'atto unico di collaudo, di attenersi, con i necessari adattamenti, allo schema di collaudo all'uopo predisposto (Mod. Certificato di collaudo statico in corso d'opera) approvato con delibera del Consiglio in data 02/11/2011.

In particolare nell'atto di collaudo i dati architettonici e strutturali dell'opera devono essere ben evidenziati (volumetria, superficie, tipologia strutturale etc.)

Art. 10 - Sospensione dall'elenco

L'inosservanza dei seguenti obblighi costituisce motivo di sospensione dall'elenco dei collaudatori:

- mancato versamento della/e quote di iscrizione all'Ordine : tale obbligo costituisce inoltre violazione disciplinare punita con la sospensione dall'Ordine professionale;
- mancato espletamento degli obblighi di aggiornamento professionale determinato da un numero di CFP<30 al 1 gennaio di ogni anno;
- assenza di indirizzo PEC o mancata comunicazione alla segreteria;
- mancata comunicazione di variazioni di indirizzo di residenza o domicilio professionale;

La riammissione, in fondo all'elenco dei collaudatori, è automatica al decadere delle condizioni che ne hanno determinato la sospensione;

Art. 11 - Cancellazione dall'elenco

Richiamando i contenuti dei precedenti articoli 3, 7, l'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta violazione deontologica da parte del collega, con conseguente cancellazione dall'elenco per la formazione delle teme, deliberata dal Consiglio dell'Ordine:

- mancato espletamento del collaudo in corso d'opera quando previsto dalla Norma;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'avvenuta nomina entro 15 giorni dalla data del conferimento d'incarico;

- mancata presentazione all'Ordine della copia del Certificato di Collaudo depositato presso lo Sportello Unico del Comune di competenza entro 15 giorni dalla data del deposito stesso;
- mancata presentazione all'Ordine della specifica delle competenze professionali per la vidimazione entro 15 giorni dalla data del deposito del Certificato di Collaudo depositato presso lo Sportello Unico del Comune di competenza;
- redazione dell'Atto Unico di Collaudo Statico secondo uno schema carente e/o non rispondente a quello all'uopo predisposto;

La cancellazione dall'elenco da parte del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere, anche non attinente direttamente alla prestazione di collaudo di opere strutturali e/o su indicazione del Consiglio di Disciplina

Art. 12 - Domanda di reinscrizione.

L'ingegnere che dovesse essersi cancellato dall'elenco, o che fosse stato cancellato dal Consiglio dell'Ordine, potrà presentare domanda di riammissione secondo l'art.3.